



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE VII - "LEGALITA' E TRASPARENZA"

Il Funzionario

Dott. Emiliano Di Napoli

Il Dirigente

Dott. Luigi Vosa

Assessore con delega al Contenzioso

Avv. Anna Giuliano

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi art.194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Sentenza n. 6849/2024 del 20/02/2024 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 08/03/2024- r.g. n. 7465/2023- Importo €334,82

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra I. A. (c.f. OMISSIS), adiva il Giudice di Pace di Napoli, convenendo il Comune di Ercolano e la soc. A. T. Srl in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., opponendosi all'ingiunzione fiscale n. ING 977-2022-1454 del 18.11.2022, notificata in data 5.12.2022, per l'importo di euro 326,71.

Con l'indicata ingiunzione fiscale si richiedeva all'opponente la corresponsione della indicata somma, stante il mancato pagamento di una sanzione amministrativa risalente alla annualità 2018.

Richiedeva l'opponente, in concreto, l'annullamento e/o la cancellazione della richiamata ingiunzione in quanto nei confronti del verbale indicato, recante n. 79479 del 10.08.2018, emesso dal Comune di Ercolano, con il quale si contestava al ricorrente la violazione dell'art.158 del Cds, era stato proposto nei termini consentiti ricorso innanzi al giudice di pace di Napoli, che con sentenza n. 34104/19 aveva accolto la doglianza. Tale sentenza era anche stata regolarmente notificata al Comune di Ercolano e non opposta.

Con Determina Dirigenziale n. 130 / 2024 del 29/01/2024 è stato affidato all'avvocato Miriam Chiummariello la difesa nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli dalla sig.ra I. A..

Si costituiva il Comune di Ercolano, contestando integralmente la domanda attorea, ritenuta inammissibile in rito ed infondata nel merito. Non si costituiva, viceversa, la Andreani Tributi, benché regolarmente evocata in giudizio.

All'udienza del 1.12.2023, sulle rese conclusioni della parte opponente, la causa veniva introitata a sentenza.

Il Giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. C. R., ha deciso con sentenza n. 6849/2024 del 20/02/2024 dep. il 08/03/2024, così provvedendo:

"..Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto annulla la l'ingiunzione fiscale n. ING 977-2022-1454 del 18.11.2022 ed il sotteso atto presupposto.

Condanna gli opposti, A. T. Srl e Comune di Ercolano, in persona dei rispettivi legali rapp.tip.t., in solido ed a favore dell'opponente, al pagamento delle spese di giudizio, così liquidate: euro 43,00 per esborsi ed euro 200,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva se dovuta, con attribuzione al difensore, Avv. G. D.A., antistataria,"

L'Avvocatura Municipale, sulla scorta delle statuizioni del Giudice di Pace di Napoli, ha quantificato la complessiva somma di € 334,82 da liquidarsi con successiva determina così ripartita:

A) Spese legali in favore dell' Avv. D.A.

| | |
|----------------|---|
| €200,00 | Diritti e onorari in sentenza |
| €30,00 | Spese generali ex art. 13 L.247/2012 |
| €9,20 | Cpa 4 % |
| €52,62 | Iva 22% |
| €43,00 | Spese esenti |
| €334,82 | TOTALE |

La complessiva somma di €334,82 va riconosciuta, quale debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti degli art.194, comma 1, lettera a del Decreto L.gs.vo n.267/2000.

IL DIRIGENTE

VISTA la Circolare n. 3 del 08/03/2023;

VISTA e fatta propria la relazione istruttoria del Dott. Emiliano Di Napoli;

CONSIDERATO che sulla scorta delle statuizioni della Sentenza n. 6849/2024 del 20/09/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 08/03/2024– r.g. n. 7465/2023, e fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, l'Avvocatura municipale ha quantificato la complessiva somma di euro €334,82 a favore dell'avvocato antistatario;

ATTESTATO che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; l'ufficio non è a conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela o di affinità tra amministratori o dipendenti dell'ente e i beneficiari del presente atto e che non è stato possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell' art.194, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo n.267/2000, fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, la complessiva somma di € 334,82, in favore dell' Avv.to G. D.A. (c. f. OMISSIS);
- 2) Di dare atto che sussiste la copertura finanziaria della spesa derivante da quanto qui disposto così come si evince dalla annessa attestazione del Dirigente del Settore Finanziario;
- 3) Di dare mandato al Dirigente dell'Avvocatura perché provveda all' assunzione di ogni e qualsiasi atto connesso e consequenziale con quanto qui disposto;
- 4) Di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Corte dei Conti.